

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LUCERA
Dott.ssa Giambavichio Amelia, ha pronunciato la seguente**

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. *omissis*/2017 del Ruolo Generale Contenzioso, udienza di discussione 24/04/2018.

DEBITORE **TRA** **ATTORE**
SOCIETA' FINANZIARIA **CONTRO**
BANCA ALFA **E** **CONVENUTA**
BANCA BETA **E** **CONVENUTA**
CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

All'udienza del 24/04/2018 i difensori delle parti hanno concluso riportandosi a quanto rassegnato nelle proprie difese in atti versati, come da verbale.

MOTIVAZIONE

Premesso che la presente sentenza viene redatta in conformità al canone normativo dettato dal numero 4 del secondo comma dell'art.132 cpc e della normativa contenuta nell'art.118 delle disposizioni di attuazione del codice processuale le quali, dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione specificando che tale esposizione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, debba essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

Il DEBITORE citava in giudizio le parti convenute per la restituzione di indebite somme dovute a seguito dell'anticipata estinzione del credito siglato nel contratto di finanziamento n° *omissis* stipulato **in data 20.04.2005**.

Si costituivano in giudizio le parti convenute le quali eccepivano preliminarmente la prescrizione della domanda proposta dall'attore e nel merito chiedevano il rigetto della stessa perché infondata.

Sentenza, Giudice di Pace di Lucera, Dott.ssa Giambavicchio Amelia, n. 308 del 27 giugno 2018

In assenza di attività istruttoria la causa, dopo le conclusioni di rito, veniva introitata per la decisione.

La domanda è infondata e pertanto non merita accoglimento omettendo la motivazione in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalle parti convenute.

Va premesso che il ricorrente chiede la restituzione dei costi del credito (commissioni bancarie, di intermediazioni ed assicurativi) non rimborsati in sede di estinzione anticipata assumendo di aver diritto ad ottenere il rimborso di quota parte dei costi del credito non maturati, ai sensi del principio dell'equa riduzione del costo del credito in funzione del principio *pro rata temporis*.

Alla luce della documentazione versata in atti si evince che la richiesta attorea contrasta con la disciplina pattizia intervenuta tra le parti.

Il contratto di finanziamento n° *omissis* sottoscritto dal DEBITORE reca la data del 22.04.2005 **per cui la disciplina applicabile è quella precedente la riforma del 2010 e non quella invocata da parte attrice di cui al D.lgs n° 141/2010.**

La giurisprudenza in materia precisa che la richiesta di rimborso delle commissioni spettanti all'agente va respinta in quanto di natura *up-front*.

Le spese di lite vanno compensate stante la novità della questione trattata.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Lucera definitivamente pronunciando sulla lite come in epigrafe così provvede.

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa le spese di giudizio.

Lucera
22.06.201-8

Il Giudice di Pace
(Dott.ssa A. Giambavicchio)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*